

4



6339

REPUBBLICA ITALIANA

R. G. N. 2517/85

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 14782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 2429

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ud. 8/5/86

Dott. Antonio BRANCACCIO Pres. di Sez.

ff. di - Primo Presidente -

Dott. Franco BILE Pres. di Sez.

» Andrea VELA

» Alberto VIRGILIO - Consigliere - Rel.

» Carmine LAUDATO

» Giovanni CASSATA

» Luigi COSTANZA

» Vincenzo DI CIO'

» Antonio IANNOTTA

ha pronunciato la seguente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ufficio Copie

Rilasciata copia esecutiva
al Sig. S.p.A. CRINDS
Industria Farmacovirologica

il 13 NOV. 1986

SENTENZA

IL CANCELLIERE

sul ricorso iscritto al n. 2517/85 del R.G. AA. CC.,

proposte

da

374

S.p.A. C.E.P.A. - Compagnia Espagnola de la Peni-
cilina Y Antibioticos - con sede in Madrid ed elet

tivamente domiciliata in Roma, Via Girolamo da

Carpi, 6 presso l'Avv.to Marcello Piga, che la rap

presenta e difende, unitamente agli Avv.ti Erasmo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia leg
al Sig.

PIGA

il 19 NOV. 1986

IL CANCELLIERE

Italy

Parini ed Alberto Venturini, giusta delega a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

S.p.A. CRINOS INDUSTRIA FARMACOVIOLOGICA, in persona del Vice-Presidente ed Amministratore Delegato in carica, con sede in Villa Guardia (Como), ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Adriana n. 12 presso l'Avv.to Antonio Corrao che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.lli Armando Piergrossi, Alberto Piergrossi ed Ernesto Lanni, giusta delega in calce al controricorso;

CONTRO RICORRENTE

Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente innanzi al Tribunale di Como instaurato con atto di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 12/3/1985;

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 8 Maggio 1986 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. A. Virgilio;

Uditi gli Avv.lli Barbera p.d., Corrao ed Alberto Piergrossi;

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr.

Mario GARISTO, Sostituto Procuratore Generale presso

la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso

chiedendo il difetto di giurisdizione del Giudice italiano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso della Compania Española de la penicilina y antibioticos S.A. (C.E.P.A.) il Presidente del tribunale di Como, in data 13 febbraio 1985, emetteva decreto ingiuntivo nei confronti della Crinos industria farmacologica S.p.A. per il pagamento di dollari U.S. 621.433=.

Il provvedimento era dichiarato provvisoriamente esecutivo a norma del 1° comma dello art. 642 c.p.c. (perchè fondato su titoli e cambiali) e del secondo comma dello stesso articolo (pericolo nel ritardo).

Il decreto fu notificato alla Crinos in data 21 febbraio 1985 e l'ingiunta - con atto del 12 marzo successivo - propose opposizione davanti al tribunale di Como, deducendo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in quanto la controversia era da ritenersi devoluta ad arbitri stranieri in virtù del contratto stipulato tra le parti il 13 febbraio 1975 (art. VII, n. 4) e del successivo patto aggiunto stipulato a Madrid il 1° giugno 1982.

A sostegno della deduzione la Crinos

riferiva che anteriormente al ricorso per ingiunzione aveva proposto, in conformità del Regolamento di Conciliazione e Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, domanda di arbitrato in data 29 gennaio 1985 per l'accertamento di varie inadempienze contrattuali della CEPA e per la condanna della stessa al risarcimento di danni di rilevante ammontare; domanda che era stata ricevuta dalla Corte di Arbitrato della Camera di Commercio internazionale in data 30 gennaio 1985.

La Crinos contestava anche nel merito il fondamento della pretesa fatta valere dalla Soc. CEPA.

A seguito della opposizione all'ingiunzione, la Soc. CEPA ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, al quale la Soc. Crinos resiste con controricorso.

Sono state depositate anche memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La ricorrente società CEPA sostiene che non sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano per i seguenti motivi:

a) - la società Crinos è stata costituita il 24 luglio 1980, e pertanto sarebbe stata sottoscritta il 13 febbraio 1975;

- b)-la clausola compromissoria è assolutamente indeterminata;
- c)-il procedimento di ~~ingiunzione~~, per la sua particolarità, può essere sperimentato anche in presenza di una valida clausola compromissoria;
- d)-nel ricorso arbitrale proposto dalla Crinos, questa ha formulato istanze di nullità e di inefficacia di brevetti industriali, facendo valere una materia sottratta alla compromittibilità in arbitrato.

Il ricorso non è fondato.

Dall'esame degli atti risulta che il contratto del 13 febbraio 1975, sottoscritto dalla "Crinos, Industria farmaceutica" e dalla "Compañia Española de la Penicilina Y Antibioticos S.A." contiene (art. VII, n. 4) questa clausola: "In caso di dispute, controversie o divergenze relative al presente contratto, le parti si obbligano a sottoporle alla Camera di Commercio Internazionale".

Nell'aggiunta all'indicato contratto, sottoscritto a Madrid il 1° giugno 1982 dalla "CRINOS Industria Farmaceutica S.p.A." (cioè dalla società secondo la sua attuale denominazione) e dalla società spagnola, con espresso riferimento al contratto del 12 febbraio 1975, è così stabilito (Sezione VI): "Questo Addendum" e il contratto, co-

si come sono stati firmati dalle parti il 13.2.1975, ad eccezione di quanto modificato con il presente atto, mostrano i termini e le condizioni dell'intero accordo delle parti e saranno considerati congiuntamente come il solo ed unico accordo tra di loro".

Le riportate clausole, mentre assorbono ogni questione relativa alle trasformazioni subite dalla Soc. CRINOS (in quanto l'aggiunta del 1982 richiama espressamente il contratto del 1975, con esplicita dichiarazione che la Società CRINOS, nell'attuale veste, e la Compagnia Espanola erano vincolate anche da quel contratto), dimostrano anche la infondatezza della eccezione di indeterminatezza della clausola compromissoria contenuta nel contratto del 1975.

Poichè la validità ed operatività del compromesso per arbitrato, secondo la previsione della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e l'esecutiva del 13 gennaio 1968 n. 2), deve essere riconosciuta anche quando il patto di arbitrato ad arbitri stranieri, inserito nel documento contrattuale e riguardante le controversie inerenti a un determinato rapporto, debba essere integrato, quanto al contenuto, dall'individuazione dell'organo arbitrale e del relativo pro-

cedimento, in base ad usi commerciali internaziona-
li, e deve inoltre il compromesso essere valutato
con minor rigore formale rispetto a quanto è richie-
sto per la clausola compromissoria operante nello
ambito nazionale (Cass., SS.UU. nn. 7497 del 1983
e 6925 del 1983), è evidente che nella fattispecie
in esame non può essere esclusa la validità della
clausola compromissoria, in quanto dal Regolamento
di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Com-
mercio Internazionale risultano sia il numero de-
gli arbitri (tre), sia la sede del giudizio (Parigi).

Peraltro, non è contestato che il
rapporto contrattuale tra le parti riguarda la su-
blicenza e la fornitura ("Sublicense and Supply Agree-
ment") di cui al documento del 13 febbraio 1975,
nell'ambito del quale è compresa certamente la ma-
teria costituente oggetto dell'azione proposta di-
nanzi al giudice italiano (fornitura di fosfomicina),
per cui non può dubitarsi che la giurisdizione a
pronunciarsi su tale controversia rientri nella com-
petenza degli arbitri stranieri, dinanzi ai quali
la CRINOS aveva già instaurato un più ampio proce-
dimento con atto ricevuto dalla Camera di commercio
Internazionale il 30 gennaio 1985.

di escludere la validità della clausola compromissoria, la circostanza che in Italia la Compania Espanola abbia instaurato un procedimento monitorio, in quanto la specialità di tale procedimento, avente carattere giurisdizionale, non consente, in mancanza di una diversa norma di legge o convenzionale sul piano internazionale, di ritenere che la materia oggetto di quel procedimento sia sottratta alla sfera di giurisdizione degli arbitri stranieri (per rif. v. Cass. SS.UU. n. 5049 del 1985).

Nessun rilievo ha infine l'eccezione della Compania Espanola sulla circostanza che, avendo la società CRIMOS proposto con il ricorso arbitrale istanze di nullità e di inefficacia di brevetti industriali, le istanze stesse dovrebbero ritenersi sottratte a tale tipo di giudizio.

Non risulta che l'arbitrato promosso dalla CRIMOS abbia tale specifico oggetto (nullità o inefficacia di brevetti), avendo invece la CRIMOS proposto soltanto azioni a tutela dei suoi diritti derivanti dal contratto di sublicenza, e soltanto a questo fine ha fatto riferimento alla situazione di copertura brevettuale del prodotto (fosfomicina) in Italia e al comportamento della CEPA per non aver tutelato adeguatamente i brevetti di

tolare.

In definitiva, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Circa le spese del giudizio di opposizione ad ingiunzione, ritiene la Corte di liquidarle in L. 250.000 (spese e competenze) e in Lire L. 1.500.000 per onorario.

P.Q.M.

dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano; condanna la soc. CEPA al pagamento, in favore della soc. CRINOS, delle spese relative al giudizio di opposizione svoltosi dinanzi al tribunale di Como, liquidandole in L. 250.000=, (per spese e competenze) e L. 1.500.000 per onorario; condanna inoltre la stessa Soc. CEPA al pagamento, sempre in favore della soc. CRINOS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidandole in lire L. 3.047.300.4....., di cui L. ... per onorario.

WWW.NEWMYORKCONVENTION.ORG

T. adde # non pro...
dichiaro... che, p.a. Virgilio

Pelleto Virgilio, estensore

IL CANCELLIERE

Chianca

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farle osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1940.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI-GRANDI.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1940

Atti del Governo, registro 426, foglio 72 — MANCINI.

File with

- July 195

YB VIII

CODICE DI PROCEDURA CIVILE (*)

LIBRO PRIMO

Disposizioni generali.

TITOLO I.

Degli organi giudiziari.

CAPO I.

DEL GIUDICE.

SEZIONE I.

Della giurisdizione e della competenza in generale.

1. (*Giurisdizione dei giudici ordinari*). - La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari (1) secondo le norme del presente codice.

2. (*Inderogabilità convenzionale della giurisdizione*). - La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, nè di arbitri (810 ss.) che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente nè domiciliato nel Regno [c. c. 43] e la deroga risulti da atto scritto.

3. (*Pendenza di lite davanti a giudice straniero*). - La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa

(1) Art. 1 r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario, riportato in *Appendice*.

(*) Gli articoli segnati con un asterisco vengono riportati nel testo approvato con la legge 14 luglio 1950, n. 581; quelli con due asterischi sono riprodotti nel testo approvato con d. P. R. 17 ottobre 1950, n. 857.

[39] o di altra con questa connessa [40].

4. (*Giurisdizione rispetto allo straniero*). - Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici del Regno:

1° se quivi è residente o domiciliato [c. c. 43] anche elettivamente [c. c. 47], o vi ha un rappresentante [c. c. 1387] che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;

2° se la domanda riguarda beni esistenti nel Regno o successioni ereditarie [c. c. 456 ss.] di cittadino italiano o aperte nel Regno; oppure obbligazioni [c. c. 1173 ss.] quivi sorte o da eseguirsi;

3° se la domanda è connessa [40] con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari [670 ss.] da eseguirsi nel Regno o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere;

4° se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano.

5. (*Momento determinante della giurisdizione e della competenza*). - La giurisdizione e la competenza

opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480 terzo comma.

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi [617] è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.

28. (*Foro stabilito per accordo delle parti*). - La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata [474 ss.], di opposizione alla stessa [615 ss.], di procedimenti cautelari e possessori [670 ss.], di procedimenti in camera di consiglio [737 ss.], e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.

29. (*Forma ed effetti dell'accordo delle parti*). - L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale [18 ss.] deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.

L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.

30. (*Foro del domicilio eletto*). - Chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 del codice civile può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso.

SEZIONE IV.

Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione.

31. (*Cause accessorie*). - La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'art. 10 secondo comma.

Può tuttavia essere proposta

allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore [7, 8], qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia [8, 9, 16].

32. (*Cause di garanzia*). - La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo, anche se eccede la sua competenza per valore [7, 8].

33. (*Cumulo soggettivo*). - Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio [c. c. 46] di una di esse, per essere decise nello stesso processo [103].

34. (*Accertamenti incidentali*). - Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui [50, att. 125].

35. (*Eccezione di compensazione*). - Quando è opposto in compensazione [c. c. 1241 ss.] un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, può decidere su di essa e rimettere le parti al giudice competente per la decisione relativa all'eccezione di compensazione, subordinando, quando occorre, l'esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione

Art. 37 (2)

[119]; altrimenti provvede a norma dell'articolo precedente.

36. (*Cause riconvenzionali*). - Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non eccedano la sua competenza per materia o valore [7 ss.]; altrimenti applica le disposizioni dei due articoli precedenti.

SEZIONE V.

Del difetto di giurisdizione, dell'incompetenza e della litispendenza.

37. (*Difetto di giurisdizione*). - Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo [41].

Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero [4] è rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è rilevato egualmente d'ufficio dal giudice se il convenuto è contumace [29], e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana.

38. (*Incompetenza*). - L'incompetenza per materia [7 ss.] e quella per territorio nei casi previsti nell'art. 28 sono rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

L'incompetenza per valore [7 ss.] può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni momento del giudizio di primo grado.

L'incompetenza per territorio

[18 ss.], fuori dei casi previsti nell'art. 28, può essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le altre parti aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo [50 att. 125].

39. (*Litispendenza e continenza di cause*). - Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con sentenza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice [50, att. 125]. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

La prevenzione è determinata dalla notificazione [137 ss.] della citazione [163].

40. (*Connessione*). - Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione [31 ss.], possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa [50, att. 125] accessoria davanti al giudice della causa principale